



Verbale dell'assemblea straordinaria dell'associazione Telefono Amico in data 06/10/2020

Il giorno 6 ottobre 2020 alle ore 21. Presso la sede sita in Bassano, via Chini 11 si è riunita in sessione straordinaria l'assemblea dell'associazione Telefono Amico, previa regolare convocazione, con il seguente ordine del giorno:

approvazione del nuovo statuto modificato per ottemperare agli obblighi di legge previsti dalla nuova normativa del Terzo Settore (D. Lgs. 3/7/2017, n. 117)

Presenti: Brazzale Luca, Ferraro Antonella, Marchetti Sara, Pallaro Gianni, Michelini Martina, Bernardi Elvis, Lancerin Giancarlo, Tessari Damiano, Xausa Agnese, Bruni Erika, Cappellari Angelita, Cecon Lisa, Marchetto Emanuela, Montagna Angelica, Toniazzo Sonia, Geremia Erika, Picitto Francesca (totale presenti n. 17 (diciassette));

Il Presidente dell'associazione, Gianni Pallaro, assume la presidenza dell'assemblea. Dichiara che l'assemblea è validamente costituita e procede con la lettura, articolo per articolo, le nuove modifiche introdotte rispetto allo statuto precedente rispettando le richieste della nuova normativa.

Al termine della lettura l'assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

L'assemblea, con voto all'unanimità dei 17 (diciassette) presenti in persona o per delega delibera per approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Di conseguenza verranno espletate tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'autorità competente.

Alle ore 22:11 non essendoci altri punti da discutere l'assemblea viene formalmente chiusa.

Bassano del Grappa, 06/10/2020

Il segretario

Sara Marchetti



Il presidente

Gianni Pallaro

AGENZIA ENTRATE
Bassano del Grappa
ATTO REG. 27 OTT. 2020
AL N. 2936 SERIE 3
Quale PRIMO originale
dell'atto reg.to il 27 OTT. 2020
ESATTE E ESENTIS

IL FUNZIONARIO (*)
Amadori Pasolin
in nome su delega del Direttore Provinciale

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TELEFONO AMICO BASSANO DEL GRAPPA

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "TELEFONO AMICO BASSANO DEL GRAPPA ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Telefono Amico Bassano del Grappa aderisce alla Associazione Nazionale dei centri di soccorso telefonico "Telefono Amico Italia" (TAI) e ne segue le indicazioni di metodologia dei servizi; ne condivide i principi e s'impegna a rispettare le finalità della "Carta Etica" della Federazione Internazionale IFOTES (International Federation of Telephonic emergency Services) cui aderisce.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Chini n. 11 nel comune di Bassano del Grappa (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, tese promuovere la "cultura dell'ascolto", operare per il miglioramento della qualità della relazione d'aiuto telefonica, per la lotta contro il disagio, l'esclusione sociale e l'emarginazione.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, D.Lgs. 17/117);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c, D.Lgs. 17/117);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d, D.Lgs. 17/117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i, D.Lgs. 17/117);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lettera w, D.Lgs. 17/117).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- sostenere e realizzare iniziative per la formazione allo scopo di migliorare la comunicazione e la relazione d'aiuto nel servizio reso;
- utilizzare anche canali alternativi d'ascolto e accoglienza attraverso nuovi mezzi di comunicazione mantenendosi fedele ai principi ispiratori del servizio;
- attuare studi e ricerche specifiche attraverso un osservatorio del disagio;
- pubblicare in proprio, o tramite il concorso di terzi, il risultato di ricerche e studi sul servizio erogato;
- raccogliere, e mettere a disposizione degli Associati, studi, informazioni, dati e documentazione sulle attività delle organizzazioni di volontariato impegnate nel soccorso e aiuto telefonico (nazionali ed internazionali) ed in generale, sulle tematiche di rilevanza per la "salute emozionale";
- fornire servizi di documentazione agli enti locali, alle istituzioni pubbliche ed altri soggetti di diritto pubblico e privati, anche tramite apposite convenzioni;
- organizzare congressi, seminari di studio, incontri, convegni, manifestazioni di promozione e sostegno del servizio di ascolto;
- svolgere ogni altra attività che possa ritenersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, ne condividano le finalità e gli scopi associativi e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, e che abbiano conseguito i pre requisiti stabiliti dall'organizzazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

I richiedenti sono tenuti a partecipare alle attività di formazione propedeutica che l'associazione provvede ad organizzare.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere qualificato degli incaricati della formazione. Essa viene ratificata dall'assemblea degli associati nella prima riunione utile.

Con decorrenza dalla data dell'assemblea di ratifica gli ammessi entrano a far parte del Libro degli associati.

In caso di non superamento dei requisiti previsti, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e la possibilità di esclusione per le motivazioni previste all'articolo 9.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli Associati hanno gli stessi diritti, parità di trattamento e pari condizioni d'accesso alle iniziative ed ai servizi realizzati in ogni forma dall'Organizzazione, senza discriminazione alcuna.

Essi partecipano a pieno titolo alla vita dell'Organizzazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, i Regolamenti dell'Organizzazione e le deliberazioni regolarmente prese dagli Organi Sociali;
- prestare il proprio servizio secondo le modalità stabilite dall'Assemblea degli Associati, in aderenza al Regolamento ed alle delibere assembleari;
- partecipare con assiduità e continuità alle Assemblee e alle attività di formazione proposte;
- mantenere nel servizio il proprio anonimato e quello dell'utente;
- mantenere la assoluta discrezione circa i contenuti dell'attività di servizio, l'attività interna dell'organizzazione e l'ubicazione della sede, anche dopo l'eventuale recesso;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato-sospensione)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso acquista efficacia dall'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Da questo momento egli è cancellato dal libro degli Associati e cessa l'obbligo del pagamento della quota associativa.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o dal regolamento, dopo essere stato richiamato ai suoi doveri dal Presidente, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, nella prima riunione utile. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della delibera.

Un Associato può essere sospeso:

- per decisione del Consiglio Direttivo, nel caso in cui non osservi lo statuto, il regolamento, le delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di sospensione deve essere adeguatamente motivato e contenere le condizioni per la sua revoca. Delle delibere del Consiglio Direttivo deve essere informata l'Assemblea, nella prima riunione utile;
- a seguito di richiesta dello stesso Associato, che per motivi personali o di salute, può richiedere la sospensione dal servizio fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. Tale sospensione potrà essere prorogata a giudizio del Consiglio Direttivo.

Durante una sospensione volontaria, l'associato mantiene il diritto di voto in Assemblea e continua a pagare le quote sociali.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da comunicare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le quote ed eventuali contributi associativi straordinari;

- sceglie eventuali collaboratori esterni e determina gli eventuali compensi per la loro prestazione nel caso di impegni rilevanti e continuativi;
- ratifica l'ammissione di nuovi associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Su proposta del Consiglio Direttivo l'assemblea ordinaria può deliberare con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli Associati presenti su altre materie quali:

- l'approvazione o la modifica dei regolamenti;
- i provvedimenti di esclusione e di sospensione degli Associati.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 consiglieri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Il numero dei consiglieri viene stabilito dall'assemblea elettiva.

Nel caso di Consiglieri eletti a parità di voti, si procederà al ballottaggio tra i due o più candidati.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario ed il Tesoriere.

Le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra di loro.

Possono essere eletti Consiglieri tutti gli Associati che al momento delle elezioni abbiano almeno 2 (due) anni di servizio nell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea, quali particolari collaboratori, alcuni Associati designati per specifici incarichi.

In difetto del numero stabilito di Consiglieri, il Consiglio Direttivo sarà reintegrato con i primi dei non eletti.

In mancanza di nominativi, l'Assemblea li eleggerà direttamente.

I Consiglieri così eletti restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

In ogni caso l'integrazione del Consiglio potrà avvenire per non più del 50% (cinquanta per cento) dei componenti iniziali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque almeno 4 (quattro) volte all'anno.

Il Consiglio è convocato a cura del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato dalla segreteria dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Rappresenta l'organizzazione presso gli organi direttivi del TAI ed è responsabile di tutti i rapporti e delle relazioni dell'organizzazione con lo stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo agli organi stessi in merito all'attività compiuta.

Nomina all'interno del Consiglio Direttivo il Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Cessa dal suo incarico per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per eventuale mozione di sfiducia approvata dall'assemblea.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo competente.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- eventuali entrate derivanti da attività economiche produttive marginali consentite dalle legge;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operante in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.